

cantailsoognodelmondo

UNA PERSONA DI NOME DONNA – 4 (15 marzo 2025)

Da sempre, almeno da quando ha avuto la percezione di sé come aggregazione sociale complessa, l'umanità ha avviato un percorso di interpretazione culturale per fondare una sua alterità rispetto al resto degli esseri viventi che oltre al fatto di essere considerati altro rispetto a sé hanno finito per essere interpretati come inferiori e naturalmente sottoposti al suo dominio e a disposizione per esser utilizzati.

Da questa premessa origina la ricerca, quasi ossessiva, della nostra diversità e accompagnata a questa quella delle nostre pulsioni naturali in chiave morale e filosofica.

Si potrebbe pensare, a mo' di esempio, di fare riferimento al Giusnaturalismo (*) che voleva trovare una legge primigenia che informasse la struttura giuridica e sociale delle aggregazioni umane; *(*)il giusnaturalismo è una linea di pensiero filosofico giuridico che sotto traccia è presente nel pensiero speculativo dai tempi di Aristotele. Sostanzialmente sostiene che esiste un complesso di norme giuridiche naturali e insite nella essenza umana che dovevano essere trovate e poste alla base di ogni ordinamento civile in una sorta di graduatoria delle fonti. Tali norme differenziano l'umanità dal resto delle creature viventi e ne fanno una sorta di apice della vita naturale*); viene alla mente il Grotius (1583/1645) con il suo "Pacta sunt servanda" assunto quale archetipo morale, giuridico e universale di un imprimatur divino sul consesso umano e come architrave sulla quale poggiare la struttura sociale.

Al contrario non dovremmo cercare le differenze ma sarebbe necessario considerare le similitudini per capire noi stessi e per calibrare la nostra funzione all'interno della biosfera. Se facessimo così scopriremmo che esistono legami forti che accomunano tutti gli esser viventi e che possono sostituire pienamente le indicazioni e gli sforzi giusnaturalisti.

Scopriremmo, infatti, che vi sono almeno due elementi propulsivi, oltre ai fenomeni evolutivi e adattativi, che caratterizzano il percorso della vita. I due elementi sono nello stesso tempo individuali e collettivi e sono naturalmente incoercibili e per ciò stesso, dunque, universali (peraltro sono connotati da elementi di piacevolezza che rendono più facile il percorso per realizzarli.

Sono la spinta alla sopravvivenza individuale e della specie di appartenenza; quest'ultima si realizza con la reiterazione di sé attraverso la procreazione.



Queste due pulsioni sono comuni alla vita in tutte le sue forme dalla più semplice alle più complesse, ammesso e non concesso che esistano forme di vita che si differenziano per il grado di complessità e non piuttosto della peculiarità di ciascuna.

La specie umana non fa eccezione e radica la propagazione e la continuità della propria specie alla maternità che, per la differenza delle funzioni, affida alla parte femminile dell'umanità.

La maternità è dunque un atto di grande rilevanza collettiva (anche se gestito individualmente) erge a sacralità laica.

Questo non significa che non possono esserci alcuni elementi che ne impediscano la realizzazione del fine procreativo. Sono quasi tutti elementi che attengono alle situazioni ambientali; queste possono regolare, impedire, interrompere momentaneamente la spinta conservatrice della specie.

Avvisiamo che per ambiente si intende quel complesso di situazioni che afferiscono alla fisicità del contesto naturale e delle condizioni date dal sistema socio economico nel quale ognuno di noi è inserito.

Escludendo, per ovvie ragioni, le situazioni di rilevanza fisico sanitaria e quelle legate alla complessità delle pulsioni sessuali individuali potremmo estrapolare due elementi che condizionano il percorso procreativo.

Da un lato il controllo delle nascite, dall'altro lato l'interruzione della gravidanza in corso.

Anche per questi due elementi non occorre scomodare la fallace idea della peculiarità della specie umana ma serve allungare lo sguardo su quanto accade in natura per la totalità degli esseri viventi.

Assunto che il controllo delle nascite attiene alle condizioni dell'ambiente nel quale si è inseriti e del successo avvenuto o mancato della natalità (a minori rischi di mortalità neonatale corrisponde una contrazione della necessità procreativa e viceversa l'alta possibilità di morte precoce stimola il processo procreativo) e che è un tema che rimandiamo ad un eventuale approfondimento in altro tempo e in altra sede, ci sembra utile, viceversa, cercare di fare chiarezza sul tema dell'interruzione di gravidanza partendo dal presupposto che la maternità è una pulsione individuale di rilevanza collettiva; è per questa connotazione che esistono, in particolare nelle società complesse, una serie di garanzie sia economiche sia sociali per consentire un percorso di maternità compiuta e prolungata nel tempo.

Ma questa peculiarità individuale e collettiva caratterizza anche il fenomeno dell'interruzione di gravidanza. Certamente c'è la necessità, senza equivoci, che ci sia un impianto legislativo, quindi giuridico, che consenta, tuteli e supporti, anche sanitariamente, le pratiche abortive, ma questo non fa dell'aborto un diritto con quanto ne consegue di valutazione di profilo morale e universale.

E' opportuno riconoscere viceversa un profilo di opportunità che scaturisce dalla necessità di mettere una correzione a situazioni di disagio che la donna prova sia sotto il profilo sanitario sia sotto il profilo sociale in tutte le sue molteplici complessità.

Abbiamo usato il termine disagio non per minimizzare le situazioni ma per mettere in evidenza alcuni elementi che reputiamo siano corollari utili e indispensabili per definire il problema nel suo complesso.

Il primo elemento riguarda la titolarità della decisione di intraprendere la strada della decisione e la valutazione del grado di disagio.

È indubbio che la titolarità della decisione di intraprendere la via dell'interruzione di gravidanza riguarda e compete a colei che vuole interromperla; questo non significa che nessun altro deve essere associato alla decisione specie se vi è una condivisione del progetto di vita, ma questa associazione deve essere intesa come supporto, non come elemento vincolante al processo decisionale.

Il secondo elemento prevede la valutazione del disagio sia come esistenza dello stesso sia come grado, non può dipendere dall'impianto legislativo ma solo e unicamente dalla esperienza di sofferenza della donna; questo perché il disagio è un elemento soggettivo e il tentativo di oggettivazione oltre che sbagliato è inutile e fuorviante.

L'ultima questione che deve essere considerata proviene dalla sofferenza, non solo fisica ma anche profondamente emozionale, che deriva dal fatto che siamo in presenza di una rottura della forza assoluta e primigenia orientata alla sopravvivenza della specie di appartenenza.

E' su questa sofferenza che bisogna lavorare per cercare di emendarla il più possibile.

In questo caso occorre che ci sia un intervento legislativo e amministrativo per costruire una rete di sostegno da attivare nel momento di contatto ma non per intervenire sulle ragioni ma sulla sofferenza; è del tutto evidente che devono essere espunte tutte le presenze e i tifosi sia pro sia contro per non inficiare il principio della decisione individuale ma per essere efficaci nel lenimento della sofferenza.

M A D R E

E' l'appellativo solenne di mamma, colei da cui ci si aspetta di essere accolti. compresi e amati incondizionatamente. Madre, per contro, ha un carattere di autorità ed è ruolo, funzione, istanza politica (Madri di Plaza de Mayo), talvolta anche concetto astratto; in questa sua accezione, nella cultura patriarcale, la madre rimane tuttavia intrappolata nelle retrovie "in funzione di", in quanto sempre madre di qualcuno. L'amore (scontato) della madre dovrebbe essere ricompensato con l'amore per la madre – non solo biologica – attraverso cui diviene possibile il riconoscimento della funzione generativa, non solo riproduttiva, in un futuro nuovo ordine simbolico, quello della madre.



(A. Marazzi. Definizione d'autore. Lo Zingarelli, 2024)



Promulgata il 27 dicembre 1947 – entrata in vigore il 1° gennaio 1948

“ Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione ” (Piero Calamandrei)

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

La condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato...

Articolo 48

Sono elettori tutti cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età...

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini

Articolo 117

... Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive...

Le principali tappe dei diritti delle donne in Italia dopo il fascismo



1945 / 1946: diritto di voto – partecipazione alle prime elezioni amministrative, al referendum istituzionale, ed alla elezione dell'Assemblea Costituente (di cui faranno parte 21 donne)

1963: con apposita legge, la donna viene ammessa “ai pubblici uffici e alle professioni” e può così accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la Magistratura

- 1970: in dicembre, viene introdotta la legge sul divorzio. Nel 1974, subirà un tentativo di abrogazione tramite un apposito referendum, ma la maggioranza degli italiani la confermerà
- 1975: con la legge 151 del 19 maggio, entra in vigore la riforma del diritto di famiglia con la quale è riconosciuta la completa parità tra donna e uomo all'interno della famiglia: dalla potestà del marito alla potestà condivisa e all'uguaglianza dei coniugi, alla gestione del regime patrimoniale della famiglia, alle norme sulla separazione...
- 1978: con le norme per la "tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza" (legge n. 194 / 1978) è consentito alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica. Prima di allora l'interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal Codice Penale italiano, che la puniva con la reclusione
- 1981: è abolito il "delitto d'onore" che consentiva una riduzione della pena a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella solo per difendere "l'onore suo o della famiglia". Abolito anche il "matrimonio riparatore", cioè la possibilità per uno stupratore di evitare la condanna se avesse sposato la sua vittima.
- 1999: attraverso la legge del 1999, anche in Italia – ultimo Paese della NATO – è consentito il reclutamento delle donne nelle forze armate
- 2009: lo stalking – minacce, condotte persecutorie o molestie ripetute, che possono procurare ansia, paura e alterazioni nella vita della vittima – diventa reato e viene punito con la reclusione
- 2010: viene ribadito e rafforzato il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi; è rivista la normativa vigente sul congedo parentale per incentivare il ritorno della donna al lavoro dopo la gravidanza; sono introdotti incentivi per promuovere l'imprenditoria femminile sono aggiornate ed appesantite le sanzioni contro le molestie sessuali e le disparità di trattamento sul lavoro
- 2011: viene introdotta la disposizione in base alla quale gli statuti delle società quotate in borsa dovranno prevedere che la ripartizione degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che garantisca comunque una presenza minima delle donne
- 2013: decreto legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne; decreto che definisce ed introduce per la prima volta il concetto di violenza domestica
- 2019: la legge n. 69 – conosciuta come "Codice rosso" - inasprisce le pene di diversi reati e introduce quattro nuove fattispecie di reato:
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (*revenge porn*);
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti;
costrizione o induzione al matrimonio;
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 2023: in vigore da fine settembre 2023, il Codice Rosso Rafforzato potenzia le risposte contro le violenze domestiche e di genere, accelerando le indagini, introducendo nuove misure cautelari contro gli autori delle violenze e garantendo un miglior supporto alle vittime.

La donna nella storia - 4

GRECIA ANTICA: UNA DEMOCRAZIA QUASI ESCLUSIVAMENTE MASCHILE

Ferruccio Bertini, docente di Letteratura latina presso l'Università di Genova, scrive che nella grande Atene del V-IV secolo, «la donna era confinata nel gineceo, non poteva cioè uscire liberamente di casa, non godeva di alcun diritto politico e non partecipava mai alla vita sociale, se non in occasione di qualche festività religiosa». La donna greca non godeva quindi di diritti politici e il costume riservava solo agli uomini la possibilità di avere una vita associativa (banchetti, palestre, scuole), la cultura erano materia degli uomini, mentre le donne erano relegate al ruolo passivo e domestico che prevedeva la totale obbedienza al padre e, successivamente, al marito. La donna era priva di gran parte dei diritti riconosciuti ai cittadini adulti e liberi.

La vita della donna era scandita all'interno delle mura domestiche, nella parte interna della casa, detta gineceo (gynaikêion). Quello di tenere le donne in casa fu un privilegio delle classi agiate, se appartenevano ad una famiglia ricca, le donne controllavano gli schiavi mentre svolgevano i lavori domestici e per il resto del tempo chiacchieravano con le loro parenti. Era permesso loro di uscire solo raramente: le feste religiose erano occasioni per incontrarsi, ma anche qualche particolare avvenimento della famiglia, come ad esempio la nascita di un bambino.

Le donne di condizioni più umili, dovevano invece adoperarsi a preparare i pasti e svolgere le pulizie, ma non effettuavano le compere, un compito affidato esclusivamente agli schiavi. Uscire di casa, per loro, poteva essere una necessità impellente specie quando, rimaste vedove, erano costrette a trovarsi un lavoro retribuito per il mantenimento della famiglia. In epoca ellenistica, gli uomini vedevano ancora nella casa il posto ideale per la donna, anche se abbiamo notizie di attività svolte al di fuori di essa da parte di signore dell'alta società. Era persino ritenuto poco consigliabile che le donne ricevessero visite da altre donne.

La donna, per la logica della società di allora, faceva parte delle ricchezze poiché era colei che provvedeva alla riproduzione. La casa era fondata sul matrimonio legittimo e l'eredità era trasmessa solo agli eredi legittimi: ai figli illegittimi, infatti, era riservata solo la quota del bastardo e non godevano di nessuno statuto.

La casa, nel suo complesso, era determinante per la condizione sociale dei cittadini liberi: infatti per avere un nome bisognava essere riconosciuti dal padre, dalla casa di appartenenza. I non liberi, nelle società omeriche, non avevano una casa, non avevano un nome né un padre. Se la casa era importante per determinare un gruppo residenziale, la terra permetteva di guadagnare un posto nella struttura gerarchica della società. Il possesso di un lotto di terreno permetteva l'integrazione con la comunità, possederne diversi significava avere un ruolo di potere. La casa e la terra erano quindi ricchezze fondamentali per la determinazione dello status sociale. La cultura erano materia degli uomini, mentre le donne erano relegate al ruolo passivo e domestico che prevedeva la totale obbedienza al padre e, successivamente, al marito. La donna era priva di gran parte dei diritti riconosciuti ai cittadini adulti e liberi.

Nel V secolo, Socrate, pur convinto che le donne fossero meno sagge e meno forti degli uomini, aveva tuttavia dimostrato grande disponibilità verso loro, sostenendo che la causa principale della loro inferiorità era la mancanza di un'educazione appropriata.

Un secolo dopo, Aristotele teorizzò, invece, la diversità naturale e la conseguente inferiorità delle donne, spiegando ad esempio che nella riproduzione umana il contributo femminile si limitava a fornire passivamente quella materia (sangue mestruale) che la forma e lo spirito dell'uomo attivamente trasformavano. Nelle sue opere politiche, Aristotele conferì il diritto dell'uomo a comandare sulla donna, visto che ella disponeva di una ragione minore e imperfetta, incapace di dominare i propri istinti.

Perciò, se priva di controllo, la donna era pericolosa. Ferruccio Bertini spiega a tal proposito: «Questa teoria di Aristotele si affermò facilmente, a controprova del fatto che la più grande espressione politica del mondo greco fu una democrazia esclusivamente maschile: in essa compito delle donne libere era quello biologico di generare figli, compito delle schiave era quello imposto di lavorare. Tenuta pertanto in condizioni di sottosviluppo culturale e priva di qualsiasi istruzione, la donna greca non ebbe neppure la possibilità di educare i propri figli, la cui formazione era infatti affidata interamente agli uomini»

SPARTA E ATENE: DUE REALTÀ A CONFRONTO

Tra Sparta e Atene, le maggiori città greche, c'erano però alcune differenze nei ruoli che le donne esercitavano all'interno delle rispettive società.

La società spartana era quella che, secondo quanto scrive Senofonte della legislazione di Licurgo, offriva alle donne libere una situazione più rigida ma meglio definita. Esse dovevano seguire una dieta quasi esclusivamente a base di cereali ed era vietato loro il vino.

Il ruolo essenziale della donna era l'avere figli, ma per quanto a Sparta fosse un onore per una donna fare un figlio, ciò comportava anche un grande "onere emotivo". Per cominciare era una società che tendeva al perfezionamento del patrimonio genetico della "specie" uccidendo bambini nati menomati. I figli maschi ritenuti idonei venivano tolti alle loro madri all'età di appena sette anni e inseriti nella agoghé, un sistema educativo piuttosto duro che li avrebbe preparati come soldati. Ciò valeva però solo per la classe degli Spartiati. L'onore più grande per una spartana era morire durante il parto. C'era un solo modo per cui uno Spartano poteva avere il suo nome inciso nella sua lapide, ed era morire in battaglia. L'equivalente per una donna era invece di morire adempiendo al suo dovere primario per Sparta: partorire.

Licurgo prescrisse esercizi fisici anche per le donne e furono istituiti agoni di corsa e di forza, dove esse potessero gareggiare l'una contro l'altra. Fu permesso loro di esercitare il corpo non meno di quel che potevano gli uomini. L'allenamento aveva anche la funzione di irrobustire il fisico delle future madri, ritenendo che da una coppia forte potessero nascere figli più forti.

A Sparta vigeva il culto della forza e della volontà quindi la pratica sportiva della corsa aveva il compito di insegnare alle giovani donne la sofferenza per cui era essenziale la forza fisica. La parità tra l'uomo e la donna sul piano della ginnastica e dell'agonistica sembra più parità di un dovere che di un qualche diritto. L'attività ginnica delle ragazze spartane, globalmente esaltata dai socratici, era anche oggetto di critiche scandalistiche per la tenuta sportiva delle atlete e per la promiscuità con i maschi nelle occasioni di gara.

Ad Atene, invece, la vita era meno rigorosa ma le categorie erano altrettanto chiaramente definite. Demostene, nelle Orazioni sostiene che le amanti erano tenute per il piacere, le concubine perché servissero quotidianamente, le mogli perché procreassero figli ed accudissero fedelmente la casa.

Le uniche donne veramente libere erano le eteree (ἑταίραι), per alcuni aspetti assimilabili a cortigiane sofisticate. Oltre a prestazioni sessuali, offrivano compagnia e spesso intrattenevano relazioni prolungate con i clienti. In maggioranza ex-schiave o straniere, venivano iniziate alla carriera dell'impudicizia in tenera età e spesso cambiavano il loro vero nome. Le eteree dovevano esibirsi in spettacoli musicali e di danza che avevano luogo anche durante i banchetti. Godevano di libertà esclusive: potevano gestire autonomamente i propri averi ed uscire di casa a loro piacimento.

G. Duby-M. Perrot, Storia delle donne in occidente: L'antichità, vol. 1, Roma-Bari, Laterza, 1990

S.B. Pomeroy, Donne in Atene e Roma, Torino, Einaudi, 1978

I. Savalli, La donna nella società della Grecia Antica, Bologna, Patron Editore, 1983

(continua)